

DLTLGT 14/09/1945 n.699

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (PERSONALE)

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 699 (in Gazz. Uff., 13 novembre, n. 136). -- Miglioramenti economici a favore degli ufficiali giudiziari e dei commessi autorizzati.

Preambolo

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari approvato con R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271;

Vista la legge 25 giugno 1940, n. 828;

Vista la legge 22 maggio 1942, n. 703;

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498;

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo 1

La misura della retribuzione minima annua garantita dallo Stato agli ufficiali giudiziari, a norma dell'art. 2 della legge 25 giugno 1940, n. 828, è aumentata del cinquanta per cento.

Articolo 2

L'indennità attualmente spettante agli ufficiali giudiziari a titolo di aggiunta di famiglia è raddoppiata.

Articolo 3

L'importo dell'integrazione temporanea di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B esteso agli ufficiali giudiziari con l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3, sarà applicato sul totale lordo mensile risultante dalle nuove misure di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto e dall'assegno temporaneo di guerra.

E' estesa agli ufficiali giudiziari la modifica apportata con l'ultimo comma dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, all'ultima linea della tabella di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B.

Articolo 4

In aggiunta alle competenze in vigore, è concesso agli ufficiali giudiziari un assegno a titolo di razione viveri nella misura di L. 66,66 lorde giornaliere.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo i mesi vanno considerati di trenta giorni.

Detto assegno non va compreso fra le competenze su cui è computabile l'integrazione temporanea prevista dagli articoli 1 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3.

L'assegno di cui sopra non è cedibile, né pignorabile, né sequestrabile, né computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, e non è corrisposto agli ufficiali giudiziari in congedo straordinario, sospesi dalle funzioni o che trovansi in una posizione la quale, a norma di legge, non possa considerarsi di servizio attivo.

Articolo 5

Per la durata dell'attuale stato di guerra le percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dallo Stato in base ai campioni sono aumentati del 75%.

La tassa del 10% dovuta all'Erario sulle percentuali medesime è soppressa.

Articolo 6

Gli ufficiali giudiziari corrisponderanno ai commessi autorizzati da loro dipendenti, salvo rimborso da parte dell'Erario, l'aumento del 50% della retribuzione mensile dovuta ai commessi medesimi alla data del 31 gennaio 1945.

Detta nuova misura è utile ai fini della determinazione dell'importo della integrazione temporanea di cui agli articoli 1 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, e 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3.

Articolo 7

Gli ufficiali giudiziari corrisponderanno ai commessi autorizzati da loro dipendenti in aggiunta alle competenze in vigore e salvo rimborso da parte dell'Erario, un assegno a titolo di razione viveri, nella misura di L. 66,66 lorde giornaliera.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo i mesi vanno considerati di trenta giorni.

Detto assegno non va compreso fra le competenze su cui è computabile l'integrazione temporanea prevista dagli articoli 1 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, e 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3.

L'assegno di cui sopra non è corrisposto ai commessi autorizzati che trovansi in una posizione la quale, a norma delle disposizioni vigenti, non possa considerarsi di servizio attivo.

Articolo 8

L'importo dell'assegno di cui agli articoli 4 e 7 del presente decreto va ridotto del 10% per il personale che abbia la sede normale di servizio nei Comuni aventi meno di 200.000 abitanti e del 20% nei riguardi del personale con sede di servizio nei Comuni aventi meno di 50.000 abitanti.

Articolo 9

Sull'importo annuo lordo di ciascuno emolumento risultante all'applicazione dei precedenti articoli si opera l'arrotondamento, trascurando le frazioni fino a L. 5 e aumentando a L. 10 le frazioni superiori a L. 5 ma inferiori a L. 10.

Articolo 10

Il pagamento delle somme dovute dall'Erario agli ufficiali giudiziari a norma del presente decreto è effettuato con mandato rilasciato dal capo dell'ufficio giudiziario con le modalità stabilite per la liquidazione delle indennità supplementari.

Articolo 11

L'indennità giornaliera di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, e quella di disagioatissima residenza di cui agli articoli 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, 3 e 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3, sono soppresse.

Articolo 12

Per le provincie che alla data di pubblicazione del presente decreto risultino già restituite all'Amministrazione italiana, il presente decreto ha effetto dal 16 febbraio 1945, ad eccezione delle disposizioni contenute nell'art. 5, che hanno invece effetto dal 1° maggio 1945.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dal giorno che sarà stabilito con disposizioni del Governo Militare Alleato. In mancanza di tali disposizioni esso avrà effetto, in ciascuna provincia, dal primo giorno del mese in cui il relativo capoluogo torni all'Amministrazione italiana.

Per gli ufficiali giudiziari e i commessi con sede normale di servizio nelle provincie a nord della Toscana e delle provincie di Forlì e Ravenna, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 180.

Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.